

GUIDA ON LINE ALLA MEDIAZIONE

CAMERA DI COMMERCIO DI
CATANZARO

A CURA DI RITA BEVACQUA

PRESENTAZIONE

La disciplina della Mediazione introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 2010 ed entrata in vigore nel marzo 2010 assegna alle Camere di Commercio, deputate istituzionalmente a funzioni di regolazione del mercato e di costituzione di commissioni conciliative per la tutela del consumatore, il ruolo di organismo, ente presso il quale si svolge il procedimento di mediazione.

Non può negarsi alle Camere di Commercio il primato nell'ambito delle procedure ADR ed in specie in materia di conciliazione. Già dal 1998, con l'introduzione della conciliazione obbligatoria nelle controversie in materia di subfornitura e poi successivamente con altre leggi a tutela del consumatore, le Camere hanno promosso ed attivato procedure conciliative e servizi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Con la presente guida si vuole fornire la strada per comprendere una normativa, non priva di ombre e sospetti perfino di costituzionalità, al fine di consentire al consumatore/utente/cittadino di conoscere ed utilizzare la procedura di conciliazione/mediazione

In particolare sarà esaminato il Decreto n.28/2010, il regolamento di esecuzione DM 180/2010, il regolamento approvato dalla Camera di Commercio di Catanzaro. Nella terza parte sarà possibile consultare la più recente giurisprudenza in materia.

INDICE

- IL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N.28
- D.M. 18.10.2010 N.180 e succ. modifiche
- IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO
- OSSERVATORIO della giurisprudenza

LA NORMATIVA

- Direttiva 21.5.2008 n.52
- Legge 18.6.2009 N.69 ART.60
- Decreto Legislativo 4 MARZO 2009 N.69
- D.M. 18 OTTOBRE 2010 N.180
- D.M. 6 LUGLIO 2011 N.145
- Risoluzione del Parlamento Europeo del 13.9.2011

DECRETO LEGISLATIVO
4 MARZO 2010 N.28

- **MEDIAZIONE:** l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa
- **MEDIATORE:** la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo
- **CONCILIAZIONE:** la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione
- **ORGANISMO:** l'ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione

Oggetto della mediazione

Controversie civili o commerciali vertenti su diritti disponibili :

- Mediazioni volontarie
- Mediazioni obbligatorie
- Mediazioni delegate

Mediazione obbligatoria

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle seguenti controversie:

- **Condominio**
- **Diritti reali**
- **Divisione**
- **Successioni ereditarie**
- **Patti di famiglia**
- **Locazione**
- **Comodato**
- **Affitto di aziende**
- **Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti**
- **Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica**
- **Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità**
- **Contratti assicurativi, bancari e finanziari**

La mediazione non è obbligatoria

- Nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione
- Nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art.667 c. p. c
- Nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art.703,3c .c.p.c.
- Nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata
- Nei procedimenti in camera di consiglio
- Nell'azione civile esercitata nel processo penale

- Eccezione di improcedibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza
- Eccezione rilevabile d'ufficio
- Se la mediazione non è stata esperita: il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda
- Se la mediazione è in corso: il giudice fissa una nuova udienza dopo quattro mesi

Mediazione delegata

- Il giudice invita le parti a procedere alla mediazione
- Valuta la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti
- Può farlo in primo grado o in appello, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa

Effetti processuali

Dal momento della comunicazione della domanda alle altre parti:

Interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza per una sola volta

Se la conciliazione non riesce:

la domanda giudiziale va proposta entro il termine di decadenza che decorre dal deposito del verbale di mancato accordo

Procedimento di mediazione

- **Durata non superiore a quattro mesi**
- **Le parti possono concordare un termine diverso**
- **Il termine non è soggetto a sospensione feriale come i termini del processo**
- **Il termine non si computa ai fini dell'art.2 legge n.89/2001(ragionevole durata del processo)**
- **Il termine decorre dal deposito della domanda di mediazione**

- Riservatezza del procedimento esterna ed interna
- Non utilizzo di dichiarazioni ed informazioni nel successivo giudizio
- Segreto professionale
- Mancanza di formalità degli atti
- Esenzione da imposta di bollo
- Credito di imposta fino alla concorrenza di 500 euro
- Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro
- Svolgimento anche con modalità on- line

Principi generali del procedimento

- Deposito dell'istanza presso un organismo.
- La competenza territoriale è determinata da chi deposita la prima domanda
- Si considera depositata per prima la domanda per prima ricevuta dal chiamato in mediazione
- Obbligo dell'avvocato di informare il cliente sulla possibilità di avvalersi della mediazione in mancanza il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile

Verbale di accordo

- Non deve essere contrario all'ordine pubblico o a norme imperative
- È omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo
- È titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale

ESITO DEL PROCEDIMENTO

1) ACCORDO

Il mediatore redige il processo verbale che sottoscrive insieme alle parti, il mediatore certifica l'autografia delle sottoscrizioni; al processo verbale è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti

2) MANCATO ACCORDO

A) Il mediatore può formulare la proposta

Il mediatore formula la proposta se le parti la chiedono congiuntamente

B) Le parti aderiscono alla proposta:

Il mediatore redige il verbale che sottoscrive insieme alle parti, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti, allega al p.v. il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti

C) Le parti non aderiscono alla proposta e l'accordo non è raggiunto:

Il mediatore redige il p.v. con l'indicazione della proposta che è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica le sottoscrizioni

D) l'accordo non è raggiunto per la mancata partecipazione di una parte:

Il mediatore redige il p.v. dando atto della mancata partecipazione di una parte che è sottoscritto dalla parte e dal mediatore il quale autentica la sottoscrizione

Spese processuali

- Giudizio concluso con provvedimento corrispondente alla proposta del mediatore:

La parte vincitrice che ha rifiutato la proposta non può richiedere le spese e rimborsa le stesse alla parte soccombente

Versa una somma corrispondente al contributo unificato

- Quando il provvedimento del giudice non corrisponde al contenuto della proposta di mediazione:

Nel caso di gravi ed eccezionali ragioni il giudice può escludere che la parte vittoriosa chieda al convenuto le spese per l'indennità al mediatore

- Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.
- Nei casi di mediazione obbligatoria il giudice condanna la parte che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento di una somma pari al contributo unificato

Mediazione e azione di classe ex art.140 bis codice consumo

- Nell'azione di classe la mediazione non è obbligatoria
- Se viene esercitata l'azione di classe la conciliazione ha effetto nei soli confronti dei soggetti che hanno aderito all'azione ed hanno consentito espressamente alla mediazione

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

- ISCRIZIONE NEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- VIGILANZA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- OBBLIGO DI DEPOSITO DEL PROPRIO REGOLAMENTO E DELLE TABELLE DELLE INDENNITA' PRESSO IL MINISTERO

Possono domandare l'iscrizione

- Enti privati che garantiscano serietà ed efficienza
- Enti pubblici che garantiscano serietà ed efficienza
- Consigli degli ordini degli avvocati- iscritti di diritto
- Consigli degli ordini professionali per le materie di loro competenza
- Camere di commercio iscritte di diritto

D.M. 18.10.2010 N.180
modif. D.M. 145/2011

- **REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI
A SVOLGERE LA MEDIAZIONE:**

È tenuto presso il Ministero della giustizia

È articolato in due parti: enti pubblici ed enti privati, ciascuna parte comprende quattro elenchi

Requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi

- Capacità finanziaria
- Oggetto sociale o scopo associativo compatibile con la mediazione
- Polizza assicurativa non inferiore a a 500.000,00 euro
- Requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti degli enti
- Trasparenza amministrativa e contabile
- Indipendenza, imparzialità e riservatezza
- Almeno cinque mediatori
- sede

REQUISITI DEL MEDIATORE

- 1. titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, iscrizione a un ordine o collegio professionale**
- 2. formazione di base (50 ore, art. 18 D.M. 180/2010) ed aggiornamento almeno biennale (18 ore) acquisiti presso gli enti di formazione accreditati,**
- 3. Partecipazione in forma di tirocinio assistito nel biennio ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti**
- 4. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa**
- 5. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici**
- 6. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza**
- 7. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento**
- 8. documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi nelle sezioni speciali**

Iscrizione del mediatore nel registro

- Domanda di iscrizione secondo i moduli dell'organismo contenente la dichiarazione della sussistenza dei requisiti
- Dichiarazione di disponibilità
- Curriculum con indicazione specifica dei requisiti relativi al titolo di studio e della formazione
- Attestazione del requisito di onorabilità
- Documentazione comprovante le conoscenze linguistiche

Obblighi del mediatore

- Divieto di assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati in mediazione
- Obbligo di imparzialità
- Obbligo di Collaborazione con l'organismo

ELENCO ENTI DI FORMAZIONE

- E' ente di formazione l'ente pubblico o privato presso il quale si svolge l'attività di formazione dei mediatori.
- L'elenco è tenuto presso il Ministero della Giustizia ed è articolato in due parti: quella degli enti pubblici e quella degli enti privati

REQUISITI DELL'ENTE DI FORMAZIONE

- Capacità finanziaria ed organizzativa
- Oggetto sociale o scopo associativo compatibile con l'attività di formazione
- Requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti
- Trasparenza amministrativa e contabile
- Non meno di cinque formatori
- Sede
- Responsabile scientifico esperto in mediazione che attesti l'adeguatezza dei percorsi formativi di almeno 50 e 18 ore

REQUISITI DEI FORMATORI

- Avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia ADR presso ordini professionali, enti pubblici, università pubbliche o private
- Impegno a partecipare in qualità di discente presso l'ente ad almeno 16 ore di aggiornamento nel biennio
- Requisiti di onorabilità:

non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa

non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici

non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza

non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento solo per i docenti dei corsi teorici

Avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia ADR

Solo per i docenti dei corsi pratici:

Avere operato quale mediatore presso organismi in almeno tre procedure

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA

- **CONTENUTO OBBLIGATORIO:**

1. Indicazione del luogo dove si svolge la mediazione
2. Criteri inderogabili per la nomina del mediatore nel rispetto delle competenze professionali
3. Possibilità di rilascio di un attestato di conclusione del procedimento da parte dell'organismo
4. Nei casi di mediazione obbligatoria indicazione che il mediatore svolge l'incontro anche se l'altra parte non ha aderito
5. Indicazione della possibilità che il mediatore sia individuato dalle parti in comune
6. Scheda di valutazione
7. previsione di inizio della procedura solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore della dichiarazione di imparzialità
8. previsione di accesso alla mediazione anche telematica
9. Cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di mediatore

- **CONTENUTO FACOLTATIVO**

1. Indicazione della convocazione delle parti ad opera del mediatore
2. Indicazione che la formulazione della proposta può essere effettuata da mediatore diverso da quello che conduce la procedura
3. Indicazione che il mediatore formula la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una parte
4. Possibilità di avvalersi di strutture di altri organismi previa convenzione

OBBLIGHI FORMALI DELL'ORGANISMO

- Non può rifiutarsi di svolgere la mediazione
- Negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità, indicare il numero d'ordine di iscrizione nel registro
- Trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto della gestione
- Comunicare i dati statistici
- Istituire un registro anche informatico degli affari di mediazione
- Obbligo di conservare copia degli atti dei procedimenti almeno per tre anni

**SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI CATANZARO**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

- APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 56 DEL 14.11.2011 comprende:
 1. Il regolamento del servizio di conciliazione
 2. Le indennità del servizio di mediazione
 3. Il Codice etico dei mediatori
 4. Il Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche
 5. La scheda di valutazione del servizio
 6. Gli standard per la formazione e la selezione dei mediatori

AMBITO DI APPLICAZIONE

- CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
VERTENTI SU DIRITTI DISPONIBILI TRA:
IMPRESE
TRA IMPRESE E CONSUMATORI /UTENTI

E' FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA
DI CONCILIAZIONI OBBLIGATORIE

PROCEDIMENTO

- AVVIO

Domanda da depositare presso la segreteria
su apposito modello cartaceo o on-line

- La domanda è sospesa

Se è incompleta

Quando la parte istante non paga le spese
di avvio

- FISSAZIONE DATA INCONTRO

Entro 15 giorni dal deposito della domanda salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze di servizio

Comunicazione della data dell'incontro alla parte istante

Comunicazione con mezzo idoneo a provare la ricezione, alla parte chiamata della domanda della data dell'incontro

Conferma presenza della parte chiamata entro 7 giorni prima dell'incontro

la mancata conferma equivale al rifiuto

INCONTRO

- Si svolge presso la sede dell'organismo
- Le parti partecipano personalmente
- Le parti possono delegare un rappresentante
- Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o consulente
- Manca qualsiasi formalità

ESITO DELL'INCONTRO

- **MANCATO ACCORDO**

Il mediatore redige il verbale dando atto del mancato accordo, .il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che autentica le autografie

- **ACCORDO CONCLUSO**

Il mediatore redige il verbale dando atto che le parti hanno concluso l'accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che autentica le autografie. Le parti redigono l'accordo e lo sottoscrivono e costituisce allegato del verbale

- **PROPOSTA DI ACCORDO**

Le parti possono chiedere congiuntamente una proposta al mediatore.

Il mediatore la comunica tramite la segreteria

Entro 7 giorni le parti accettano o rifiutano

La mancata risposta equivale a rifiuto

La proposta non può essere richiesta se una delle parti non ha aderito o partecipato

- **NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA**

Se la parte invitata non aderisce il mediatore redige il verbale di mancato accordo per mancata partecipazione della parte chiamata.

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- Può essere dichiarata dalla segreteria:
In qualsiasi momento le parti lo richiedano
decorsi 4 mesi dal deposito della domanda
- E' dichiarata dalla segreteria ad esclusione dei
procedimenti di mediazione obbligatoria:
Quando l'incontro non ha luogo per rifiuto
espreso o tacito della parte invitata e
la parte istante lo richiede per iscritto.
- Verbale di mancata partecipazione della parte:
nei procedimenti di mediazione obbligatoria

Nomina del mediatore

- E' individuato dal Responsabile dell'organismo tra i nominativi inseriti nell'elenco secondo i seguenti criteri:
 1. Specifica competenza avuto riguardo al titolo di studio
 2. Turnazione
 3. Disponibilità
 4. Esperienza in mediazione
- Il mediatore può essere indicato congiuntamente dalle parti. Il responsabile deve motivare la nomina di diverso mediatore

Criteri per la nomina

- Valutazione del curriculum professionale
- Valutazione dell'esperienza in concreto
- Valutazione dell'aggiornamento del mediatore
- Individuazione di una rosa di candidati mediatori
- Scelta per le controversie con alti profili di difficoltà utilizzando il criterio dell'esperienza
- Scelta per le controversie di normale gestione utilizzando i criteri della disponibilità e della turnazione

- Il mediatore designato sottoscrive la dichiarazione di imparzialità e l'accettazione del codice etico
- Può essere nominato un co-mediatore
- Il mediatore può essere sostituito su richiesta delle parti ove sussistano giustificati motivi

TIROCINIO DEI MEDIATORI

- E' CONSENTITO IL TIROCINIO GRATUITO DEI MEDIATORI SIA ESTERNI CHE INTERNI NELLE DUE FORME DI:
 1. Osservazione dell'operato del mediatore esperto
 2. Partecipazione ad incontri per l'analisi e la riflessione sui casi pratici

RISERVATEZZA

- Il procedimento è riservato
- Il mediatore e coloro che sono presenti sono tenuti alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nelle sessioni separate
- Non possono essere divulgate a terzi fatti e informazioni apprese nel procedimento
- Le parti non possono utilizzare nel successivo eventuale giudizio dichiarazioni o informazioni apprese nel procedimento salvo il consenso della parte
- Il mediatore e gli addetti al servizio non possono essere chiamati a testimoniare sui fatti appresi nel corso del procedimento

Indennita' del servizio di mediazione

- Le spese di avvio sono corrisposte al momento della presentazione della domanda
- Le spese del procedimento sono corrisposte per intero prima dell'incontro
- Le spese sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento
- Il verbale di accordo viene consegnato alle parti dopo il pagamento delle spese

Tabella delle indennità

● Fino a 1000	65,00
● Da 1.001 a 5.000	130,00
● Da 5001 a 10.000	240,00
● Da 10.001 a 25.000	360,00
● Da 25.001 a 50.000	600,00
● Da 50.001 a 250.000	1.000,00
● Da 250.001 a 500.000	2.000,00
● Da 500.001 a 2.500.000	3.800,00
● Da 2.500.001 a 5.000.000	5.200,00
● Oltre 5.000.000	9.200,00

Codice etico

- Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione
- Deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato
- Si obbliga al rispetto del regolamento
- Deve sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità
- Deve verificare che le parti abbiano compreso il procedimento di mediazione
- Deve verificare i poteri dei rappresentanti delle parti
- Non deve esercitare pressioni sulle parti
- Deve mantenere la riservatezza
- Non può percepire compensi dalle parti

REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE

- E' una modalit  integrativa e complementare del Servizio
- E' accessibile dal sito web www.cz.camcom.it
- E' tutelata la riservatezza
- Le parti ed il mediatore si incontrano accedendo all'apposita area virtuale riservata

Scheda di valutazione del servizio

- E' la scheda che contiene un questionario
- Consente ai fruitori del servizio di esprimere una propria valutazione sul servizio
- Consente di esprimere suggerimenti

Standard minimi per la formazione e selezione dei mediatori

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI

● **1) CORSO BASE**

Durata

Minimo 50 ore (di cui almeno 16 ore di pratica) oltre a 4 ore di valutazione finale.

Destinatari

Il corso si rivolge a tutti coloro che possiedono un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, sono iscritti a un ordine o collegio professionale e desiderano ottenere l'attestato di mediatore civile e commerciale, al fine di poter richiedere l'iscrizione negli elenchi di Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia (l'accettazione delle richieste di iscrizione nel proprio elenco mediatori è a discrezione dell'Organismo di mediazione, che può prevedere o meno una prova di selezione).

Il corso è aperto a un numero massimo di 30 partecipanti.

Contenuti

Secondo quanto stabilito dall'art. 18, lett. *f*, del D.M. 180/2010 questo percorso formativo deve articolarsi in corsi teorici e pratici, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ed esercitazioni e deve avere ad oggetto:

normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione;

efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione;

forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione;

compiti e responsabilità del mediatore;

metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione;

tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa;

le singole fasi della mediazione e le tecniche.

oltre ad un approfondimento su:

il ruolo delle Camere di commercio nella regolazione del mercato;

gli aspetti regolamentari della procedura delle Camere di commercio;

Valutazione finale

Al termine del percorso formativo è prevista una prova di valutazione della durata di 4 ore, così articolata:

- somministrazione di un questionario composto da domande a risposta multipla e/o aperte, al fine di verificare l'apprendimento del quadro normativo di riferimento della mediazione, unitamente agli aspetti teorici della struttura dell'istituto medesimo.
- simulazione di una mediazione, nel corso della quale ciascun partecipante dovrà dimostrare le abilità - sviluppate e/o apprese durante il corso - nell'applicare le tecniche e le strategie di mediazione.

- **2) CORSO DI AGGIORNAMENTO**

Durata

Minimo 18 ore (oltre a 4 ore facoltative di **valutazione**).

Il corso che non prevede la valutazione finale può essere suddiviso in moduli di parte pratica e di parte teorica, non necessariamente continuativi.

La frequenza è obbligatoria.

- **Destinatari**

Il corso si rivolge ai mediatori che hanno la necessità di acquisire i requisiti di aggiornamento biennali previsti dal D.M. 180/2010 per mantenere l'iscrizione negli elenchi mediatori degli Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia.

Il corso è aperto a un numero massimo di 30 partecipanti.

Al fine di mantenere l'iscrizione negli elenchi mediatori, oltre al corso di aggiornamento, ciascun mediatore deve partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, così come stabilito dall'art. 2 del D.M. 6 luglio 2011, n. 145 e come indicato nel Regolamento per il tirocinio assistito

- **Contenuti**

Il percorso formativo deve articolarsi in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti o, in alternativa, di sessioni di mediazione e deve avere per oggetto le stesse materie del corso base.

Le lezioni debbono avere prevalentemente un carattere interattivo, favorendo la partecipazione diretta dei discenti e, laddove possibile, la condivisione di esperienze di casi pratici gestiti.

In questo ambito possono rientrare anche corsi riferiti a temi e procedure di specifico interesse per la Camera di Commercio che li organizza

Valutazione finale

Al termine delle 18 ore, le Camere di commercio che intendono utilizzare questo momento formativo al fine di revisionare il proprio elenco dei mediatori, possono prevedere 4 ore di valutazione, così articolate:

- somministrazione di un questionario composto da domande aperte;
- simulazione di una mediazione, nel corso della quale preferibilmente ciascun partecipante deve ricoprire anche il ruolo di mediatore, al fine di appurarne le abilità sviluppate durante il corso nell'applicare le tecniche e le strategie di mediazione.

- **B) CORSI DI FORMAZIONE FACOLTATIVI**

**1) CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA
SULLE TECNICHE DI GESTIONE**

Durata

Minimo 16 ore

La frequenza è obbligatoria. Per corsi di durata superiore alle 16 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore.

- **2) CORSO DI FORMAZIONE
AVANZATA
SUI PROFILI GIURIDICI DELLA
MEDIAZIONE**

Durata

Minimo 8 ore.

La frequenza è obbligatoria. Per corsi di durata superiore alle 8 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore.

- **3) CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Durata

Minimo 12 ore.

Non sono consentite ore di assenza. Per corsi di durata superiore alle 12 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore.

Osservatorio della giurisprudenza in materia di mediazione

- Tribunale di Palermo –sez. di Bagheria-
Ordinanza del 16.8.2011

“L’intervento della Corte di giustizia si rende quanto mai opportuno poiché la praticabilità dell’interpretazione conforme proposta consentirebbe di fugare ogni dubbio (pure sotto il profilo dell’art.24 della Costituzione) sulla manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale del sistema di mediazione obbligatoria introdotto dal Dlgs 28/2010...”

- Tribunale di Lamezia Terme – ordinanza 1 agosto 2011

“ E’ manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art.5 del Dlgs n.28 del 2010 perché,come il giudice delle leggi ha più volte avuto modo di chiarire,la previsione di uno strumento quale il tentativo obbligatorio di conciliazione,è finalizzata ad assicurare l’interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali realizzato attraverso la composizione preventiva della lite rispetto a quello conseguito attraverso il processo,risultando per tale via,perfettamente coerente anche con i principi e gli obiettivi propri del diritto comunitario...”

- Tribunale di Roma sez V civ. decreto 22 luglio 2011

“Con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al DLgs 4 marzo 2010 n.28 non è titolo idoneo alla trascrizione il verbale di conciliazione avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento per intervenuta usucapione”

- T.A.R. Lazio sez.I ordinanza 12.4.2011

Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata, in relazione agli art. 24 e 77 della costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art.5 del D.Lgs n.28 del 2010,..... dell'art.16 comm1.....”